



COMUNICAZIONE N. 15

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Decreto 26.11.15
recante "Modifiche al
decreto 4 marzo 2009 di
istituzione dell'elenco
nazionale dei medici
competenti in materia di
tutela e sicurezza sui
luoghi di lavoro".

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10.2.2016 è stato pubblicato il decreto 26 novembre 2015 recante **"Modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro"** (All. n. 1). Si rileva che l'art. 1 del provvedimento sopraccitato concernente **"Modifiche al decreto 4 marzo 2009"** aggiunge all'art. 2 del decreto un comma 2-bis che prevede che **"nella fase di prima applicazione, ferme restando le conseguenze derivanti dal mancato conseguimento dei crediti formativi entro il termine di cui al comma 2, è consentito ai sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla data del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno 2016, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente"**.

Si sottolinea che l'art. 2 del decreto 4 marzo 2009 dispone che "i sanitari che svolgono l'attività di medico competente, **sono tenuti a comunicare**, mediante autocertificazione, all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, **il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività**, previsti dall' art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.

2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall' art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, **quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico**

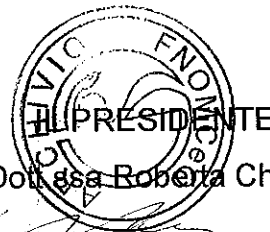
[illegible]

competente, comporta, per l'interessato, l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio all'Ufficio indicato all' art. 1, comma 1, della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione”.

Si rileva che il decreto indicato in oggetto, così come evidenziato nella parte introduttiva all'articolato, è stato emanato **“preso atto delle segnalazioni pervenute dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri relative alle difficoltà, a vario titolo, incontrate dagli iscritti nel completare l'iter formativo prescritto”**.

Questa Federazione ha, infatti, chiesto a più riprese (All. n. 2) la possibilità di adottare una proroga ovvero la sospensione delle cancellazioni, al fine di consentire, esclusivamente a quei medici competenti, che abbiano svolto un numero consistente di crediti, ma non siano riusciti a raggiungere la quota di crediti ECM prevista dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08, di recuperare il debito pregresso.

Cordiali saluti



Dot.ssa Roberta Chersevani

All. n. 2

All. n. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2015

Modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. (16A00958)
(GU n.33 del 10-2-2016)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni recante: "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro";

Visto l'art. 38, comma 3, del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, a tenore del quale per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro";

Visto l'art. 25 comma 1, lettera n) del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale stabilisce, per il medico competente, l'obbligo di comunicare, mediante autocertificazione al Ministero della salute, il possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del sopra citato decreto legislativo;

Visto l'art. 38, comma 4, del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede che i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al medesimo articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 marzo 2009, recante "Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2009, n. 146;

Considerato che si e' proceduto, a iscrivere nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, del sopra citato decreto 4 marzo 2009, i medici che svolgono attivita' di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008;

Ritenuto che la funzione dell'elenco sopra richiamato e' quella di permettere di conoscere, in maniera aggiornata, il numero effettivo di sanitari che svolgono la funzione di medico competente, anche al fine di meglio orientare l'individuazione di obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Preso atto delle segnalazioni pervenute dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri relative alle difficoltà, a vario titolo, incontrate dagli iscritti nel completare l'iter formativo prescritto;

Sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Ritenuto necessario consentire che sul territorio nazionale siano equamente distribuiti i medici competenti, e quindi sia correttamente

eseguita la sorveglianza sanitaria;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto 4 marzo 2009

1. All'art. 2 del decreto 4 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2009, n. 146, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Nella fase di prima applicazione, ferme restando le conseguenze derivanti dal mancato conseguimento dei crediti formativi entro il termine di cui al comma 2, e' consentito ai sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla data del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno 2016, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente".

Art. 2

Entrata in vigore

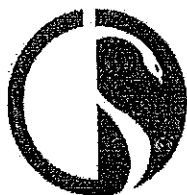
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26 novembre 2015

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 51



FNOMCeO

Il Presidente

On. Beatrice LORENZIN
Ministro della Salute
EMAIL segreteriaministro@sanita.it

Oggetto: Svolgimento delle funzioni di medico competente e relativa cancellazione dall'elenco nazionale dei medici competenti di cui al D.M. 4 marzo 2009.

Illustre Ministro,

questa Federazione intende sollecitare una soluzione ad un problema che potrebbe recare un nocumento professionale ed economico a numerosi medici che esercitano le funzioni di medico competente.

L'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08 prevede che "per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Il Ministero della Salute -- Direzione generale della prevenzione sanitaria -- ha avviato le procedure per la cancellazione dall'elenco nazionale medici competenti di circa 5.000 sanitari che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione o autocertificazione dell'avvenuta partecipazione al programma Ecm 2011-2013, necessaria per poter svolgere le funzioni di medico competente.

Alla luce di tutto ciò i datori di lavoro potrebbero adottare provvedimenti di revoca degli incarichi conferiti. Infatti i medici competenti che non abbiano acquisito il requisito formativo non potrebbero svolgere le relative funzioni.

Risulta alla scrivente Federazione che dall'elenco nazionale dei medici competenti siano stati cancellati per un mero disguido alcuni medici in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dalla legge. Infatti sarebbero stati depennati dall'elenco nazionale alcuni professionisti, in quanto i provider ECM non hanno trasmesso puntualmente i relativi dati. I provider hanno 90 giorni per far registrare i crediti conseguiti dai partecipanti ai loro corsi. Si rileva quindi che codesto Ministero, prima di effettuare le cancellazioni, potrebbe verificare se la posizione del professionista sia conforme ai dati in possesso del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie).

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it

2015/3823-16-04-2015-PARTENZA

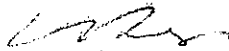
Al tempo stesso non si può non sottolineare che l'offerta formativa non risulta essere diffusa in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Ciò detto, la FNOMCeO, Ente esponentiale di tutta la categoria medica, in spirito di una corretta collaborazione, chiede l'apertura di un tavolo tecnico al fine di individuare dei meccanismi di risoluzione della delicata questione sopra evidenziata.

Questa Federazione rileva che si potrebbe valutare la possibilità di adottare una proroga ovvero la sospensione delle cancellazioni, al fine di consentire, esclusivamente a quei medici competenti, che abbiano svolto un numero consistente di crediti, ma non siano riusciti a raggiungere la quota di crediti ECM prevista dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08, di recuperare il debito pregresso entro la fine dell'anno in corso.

Certi della sensibilità ed attenzione della S.V.On.le si inviano cordiali saluti.

Dott.ssa Roberta Chersevani





FNOMCeO

Il Presidente

On. Beatrice LORENZIN
Ministro della Salute
email: segreteria ministro@sanita.it

Illustre Ministro,
facendo seguito alla nota del 16 aprile 2015, questa Federazione chiede l'intervento autorevole della S.V. On.le affinché si possa addivenire all'emanazione di un provvedimento che consenta, esclusivamente a quei medici competenti, che abbiano svolto un numero consistente di crediti, ma non siano riusciti a raggiungere la quota di crediti ECM prevista dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08, di recuperare il debito pregresso entro la fine dell'anno in corso.

Questo permetterebbe a questi medici di essere reintegrati nell'elenco nazionale dei medici competenti di cui al D.M. 4 marzo 2009 non appena recuperati i crediti mancanti; in caso contrario costoro non potrebbero esercitare le funzioni di medico competente sino al 1° gennaio 2017 con correlati elementi di criticità dal punto di vista occupazionale.

Ciò consentirebbe inoltre di evitare un pesante contenzioso che vede coinvolti anche i datori di lavoro. Infatti appare rilevante il problema in ordine alla valenza legale di cartelle sanitarie firmate da medici che si trovavano in assenza dei requisiti previsti dalla legge per esercitare le relative funzioni.

Al tempo stesso non si può non rilevare che le procedure di cancellazione dall'elenco nazionale hanno comportato una consistente diminuzione dei soggetti abilitati a svolgere le funzioni di medico competente con una possibile ricaduta in ordine al rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ciò detto, si ritiene che all'interno dello schema di decreto legislativo recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità" (Atto del Governo n. 176 sottoposto a parere parlamentare) potrebbero essere introdotte modifiche volte a ridefinire il ruolo e le funzioni del medico competente, a semplificarne gli adempimenti e a mitigare l'attuale apparato sanzionatorio che appare particolarmente pesante.

Tutto questo con l'obiettivo di assicurare un miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Certi della sensibilità ed attenzione della S.V. si inviano cordiali saluti.



Dott.ssa Roberta Chersevani